

Si passa alla trattazione del 54° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.807/17 del 20.06.2017 emessa nel giudizio PANNO UBALDO contro il COMUNE di TAORMINA, il COMUNE di LETOJANNI e l'EQUITALIA SUD S.P.A.

Premesso che il Sig. PANNO UBALDO ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Cosenza, opponendosi alla cartella di pagamento n.034 2016 0010534362000, dell'importo complessivo di € 587,80, inviatagli da Equitalia Sud S.p.A. per sanzioni derivanti da violazione cds

che in data 28/09/2017, prot. com.le n. 20335, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n.807/17 del 20.06.2017, RG n. 2026/2016, depositata in Cancelleria il 30.06.2017, con cui il Giudice di Pace di Cosenza

a) ha accolto il ricorso del Sig. PANNO UBALDO ed annullato la cartella esattoriale ;

b) ha condannato questa Amministrazione , **in solido con il Comune di Letojanni** al pagamento delle spese di lite,in favore dell'avv. Cesare Greco,distrattario, liquidate in complessive € 717,11

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere, in solido con il comune di Letojanni, all'avvocato distrattario Cesare Greco ammontano complessivamente ad € 717,11, sulla base della seguente specifica:

► compensi	€	330,00
► spese generali su 330,00	€	49,50
► C.P.A. 4% (su € 379,50)	€	15,18
► Iva 22% (su € 394,68)	€	86,83
► spese non imponibili	€	43,00
► maggiorazione ex art.4, c.2, D.M. n.55/14	€	132,00

totale complessivo € 656,51.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

> i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia

di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, in favore dell'avv. Cesare Greco, distrattario, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 656,51, scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Cosenza n.807/17 del 20.06.2017, depositata in Cancelleria il 30.06.2017,
2. DARE ATTO che il Comune è obbligato in solido con il Comune di Letojanni, ;
3. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott. Eligio Gardina





N. 2026/16 R.G.
N. 802/17 Sent.
N. 4000/17 CRON.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA

REP.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Cosenza, dott. Domenico Suma, assistito dal sottoscritto cancelliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2026 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2016, vertente

TRA

PANNO Ubaldo da Rende, c.f. PNN BLD 77C30D086A, domiciliato elettivamente in Cosenza presso lo studio dell'Avv. Cesare Greco, p.e.c.: cesaregreco@pec.aruba.it, e dal praticante avvocato Luigi Salvatore Falco, per procura in calce all'atto introduttivo, ATTORE;

E

COMUNE DI TAORMINA, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Cosenza, CONVENUTO CONTUMACE;

E

COMUNE DI LETOJANNI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dal funzionario delegato magg. Molteni dr. Alessandro, CONVENUTO

E

EQUITALIA SUD S.p.A., sede di Cosenza, in persona del legale rappresentante in carica, CONVENUTA CONTUMACE.

Oggetto: accertamento di invalidità di cartella esattoriale per sanzioni pecuniarie conseguenti a violazione del C.d.S.

CONCLUSIONI dell'attore in citazione: «omissis ... accertare e dichiarare la

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA

nullità e/o l'annullabilità totale o parziale della cartella di pagamento n. 034
2016 0010534362000, qui opposta, in ragione degli spiegati motivi di diritto. 2)
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come
per legge».

CONCLUSIONI del Comune di Letojanni in comparsa di risposta: «omissis ...
in via principale: rigettare il ricorso e confermare la cartella esattoriale oggi
opposta in via principale: respingere ogni domanda attrice, in quanto il
procedimento sanzionatorio come in atti allegati si è correttamente instaurato
e concluso con la emissione del titolo esecutivo oggi opposto. Con vittoria di
spese , e competenze».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione datata 20 giugno 2016, Panno Ubaldo ha convenuto al giudizio
di quest'Ufficio Equitalia Sud S.p.A., il Comune di Letojanni ed il Comune di
Taormina, per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate
allegando: di aver ricevuto notifica, quale proprietario dell'auto Bmw targata
DB 554 PL, del verbale n. 001251/R/12 della Polizia Municipale del Comune
di Letojanni (Me) di contestazione della violazione dell'art. 146, commi 3 e
3bis, C.d.S. accertata con sistema Photored; di aver presentato al Prefetto di
Messina ricorso in opposizione al predetto verbale; di aver ricevuto notifica, in
data 03 ottobre 2013, dell'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Messina,
protocollo n. 8238/F/2012 del 21 marzo 2013, di rigetto del ricorso; di aver
impugnato la predetta ordinanza ingiunzione con opposizione al Giudice di
Pace di Taormina che, con sentenza n. 122/2014 del 02-28 aprile 2014, ha
rigettato la domanda; di aver proposto appello avverso la predetta sentenza
con procedimento incardinato presso il Tribunale di Messina che ha sospeso

IL GIUDICE DI PACE
Dot. Domenico SUMA

l'efficacia esecutiva della sentenza; che, in data 06 giugno 2016, gli è stata notificata la cartella di pagamento di Equitalia Sud S.p.A. n. 034 2016 0010534362000 che fa riferimento all'ingiunzione del Prefetto di Messina n.82385/F/2012 del 21 marzo 2013 e al verbale della Polizia Municipale del Comune di Taormina n.0063681 del 14/07/2012.

Deduce parte attrice che la cartella esattoriale contiene errato riferimento a titoli esecutivi che, allo stato, non esistono sia per quanto riguarda il Comune di Letojanni che il Comune di Taormina.

Il Comune di Taormina ed Equitalia Sud S.p.A. sono rimasti contumaci, mentre resiste alla domanda il Comune di Letojanni che chiede l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

La causa è stata istruita con produzione documentale delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

In primo luogo deve rilevarsi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto di Messina.

Attesa la pendenza del giudizio per l'accertamento della fondatezza del procedimento sanzionatorio il Comune di Letojanni avrebbe dovuto attendere che l'obbligo di pagamento fosse accertato con sentenza passata in giudicato: né il verbale di accertamento della polizia municipale di Letojanni né l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Messina possono considerarsi validi titoli esecutivi, per l'iscrizione a ruolo in pendenza del procedimento giudiziario di accertamento.

Uguualmente illegittima è l'iscrizione a ruolo operata dal Comune di Taormina che è rimasto contumace e che non ha fornito prova dell'esistenza di un valido

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA

titolo esecutivo costituito dal verbale di violazione regolarmente notificato all'attore.

Le spese del giudizio sono regolate a mente dell'art. 91 C.P.C.

P.Q.M.

il Giudice di pace di Cosenza così decide:

- accoglie la domanda ed annulla la cartella di pagamento di Equitalia Sud S.p.A. n. 034 2016 0010534362000 dell'importo complessivo di € 587,80;
- condanna il Comune di Letojanni ed il Comune di Taormina a pagare, in favore dell'avv. Cesare Greco, che ne ha chiesto distrazione all'udienza del 02 maggio 2017, € 43,00 per spese non imponibili e di € 330 per compensi di difesa, oltre a € 132,00 per maggiorazione ex art. 4, comma 2, Decreto Ministeriale n.55/2014, rimborso forfetario spese, c.p.n.a. ed i.v.a. se dovuta.

Cosenza il 20 giugno 2017.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA

[Signature]

Depositato in cancelleria oggi

30.6.17

[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA - M. DIOMEDE DELLA LEGGE

[Faint text from back of document]

4
M. C. Ives
[Signature]

COPIA

per uso

25 SET 2017

IL CANCELLIERE

Il Funzionario


Michele Lombardi
[Signature]

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

S. 807/17 *PREM. 853/17*
E 656,51
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 42/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.807/17 del 20.06.2017 emessa nel giudizio PANNO UBALDO contro il COMUNE di TAORMINA, il COMUNE di LETOJANNI e l'EQUITALIA SUD S.P.A.

Considerato che in data 28/09/2017, prot. com.le n. 20335, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n.807/17 del 20.06.2017, RG n. 2026/2016, depositata in Cancelleria il 30.06.2017, con cui il Giudice di Pace di Cosenza

a) ha accolto il ricorso del Sig. PANNO UBALDO ed annullato la cartella esattoriale ;

b) ha condannato questa Amministrazione , **in solido con il Comune di Letojanni** al pagamento delle spese di lite,in favore dell'avv. Cesare Greco,distrattario, liquidate in complessive € 717,11

Preso atto che le spese di lite da rifondere, in solido con il comune di Letojanni, all'avvocato distrattario Cesare Greco ammontano complessivamente ad € 717,11, sulla base della seguente specifica:

► compensi	€	330,00
► spese generali su 330,00	€	49,50
► C.P.A. 4% (su € 379,50)	€	15,18
► Iva 22% (su € 394,68)	€	86,83
► spese non imponibili	€	43,00
► maggiorazione ex art.4, c.2, D.M. n.55/14	€	132,00

totale complessivo € 656,51.

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, di riconoscere, in favore dell'avv. Cesare Greco,distrattario, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 656,51, scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Cosenza n.807/17 del 20.06.2017, depositata in Cancelleria il 30.06.2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio

di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Corrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, **30 DIC 2017** _____

IL SEGRETARIO GENERALE

